



Enti locali & Federalismo

**DIFENDERE
I PROPRI
RISPARMI**
in edicola con



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Nei modelli di relazione finanziaria la Rgs risolve un'annosa questione interpretativa

Contratti locali, salvi i residui Le risorse degli anni precedenti non entrano nel tetto

DI LUIGI OLIVERI

Non sono soggetti al tetto al fondo della contrattazione decentrata i residui non spesi, provenienti dall'anno precedente. La conferma arriva dalla Ragioneria generale dello stato che nello «Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente» prevede espressamente che tra le risorse variabili della contrattazione decentrata possano essere inserite le «conomie sul fondo dell'anno precedente» (reperibile sul sito web della Ragioneria all'indirizzo internet www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/SchemiRTF-moduloIII.html).

Il rilascio del modulo dirime definitivamente la risale questione interpretativa riguardante la legittimità dell'esclusione dei residui dal computo delle risorse decentrate da tagliare per effetto della manovra finanziaria del

2010, sulla quale le sezioni regionali della Corte dei conti si erano spaccate.

Il tema controverso riguarda la portata dell'articolo 17, comma 5, del Ccnl del comparto regioni autonomie locali 1/4/1999, ai sensi del quale «le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo». Esiste, dunque, una chiara previsione contrattuale che obbliga gli enti locali a incrementare il fondo delle risorse contrattuali delle somme ivi incluse l'anno precedente, ma non spese per qualsiasi ragione. Il dubbio è se queste somme rientrino o meno nel tetto invalicabile della spesa dell'anno 2010, posto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, convertito in legge 12/2010. Se così fosse, la disposizione del contratto nazionale collettivo verrebbe posta nel nulla, e le somme residue andrebbero in avanzo di amministrazione.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della

Puglia, col parere 21 luglio 2011, n. 58 ha ritenuto che dal tetto 2010 occorra escludere i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Infatti, quando il legislatore ha voluto ancorare le risorse decentrate



al «corrispondente importo dell'anno 2010», ha preso in considerazione «un parametro certo», da «intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi». Secondo il parere della Sezione Puglia i «residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati».

Diametralmente opposto è il pensiero espresso, invece, dalla sezione Lombardia, con

la deliberazione n. 609 del 17/11/2011. Il parere considera che l'articolo 9, comma 2-bis, va letto alla luce della «recente giurisprudenza (cfr la pronuncia 51/Contr/11resa dalle sezioni riunite in sede di controllo, depositata in segreteria il 4 ottobre 2011) che ha sottolineato come la disposizione di qua rappresenti una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale».

La Ragioneria generale aderisce, come si vede, alla tesi ampliativa e maggiormente aderente alla natura della spesa, sostenuta dalla sezione Puglia.

L'incremento alle risorse decentrate consentito dall'articolo 17, comma 5, del Ccnl 1/4/1999 è solo apparente. Infatti, si tratta di poste che costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, ancorché non utilizzate. I residui, dunque, non costituiscono un incremento

di spesa da assoggettare al limite vincolo stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge 12/2010. Pertanto, occorre concludere che non rilevano allo scopo di contenere la crescita della spesa per la contrattazione decentrata, che riguarda essenzialmente le risorse della parte stabile.

Di fatto, l'incremento della spesa che il legislatore vieta è quello che discende dall'utilizzo di risorse nuove dei bilanci, che si aggiungono, dunque, a un fondo, quello del 2010, il quale deve tendere a diminuire e non deve aumentare. Ma, i residui degli anni precedenti non costituiscono un nuovo impegno del bilancio, né determinano un aumento stabile del fondo, proprio perché accedono alla sua parte variabile.

Pertanto, i residui non concorrono né alla decurtazione necessaria per mantenere il fondo al di sotto del tetto del 2010, né sono da computare per l'ulteriore riduzione del fondo, in proporzione al personale cessato in corso d'anno.

© Riproduzione riservata

Delrio e Zanonato: no a dimissioni, sì a decadenza dall'incarico

Graziano Delrio e Flavio Zanonato, neoministri e sindaci rispettivamente di Reggio Emilia e Padova, non siederanno su due poltrone, ma rinunceranno a quella di sindaco. Non però attraverso la strada delle dimissioni che determinerebbe il commissariamento dei rispettivi comuni, bensì decadendo dalla carica in modo da mettere nelle condizioni le attuali giunte di proseguire il lavoro sotto la guida dei vicesindaci.

Lo hanno chiarito ieri i due ministri dopo le polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle e rilanciate da alcuni organi di stampa. «Non sono a favore dei doppi incarichi», ha precisato ieri Delrio. «I passi che ho compiuto in queste ore sono finalizzati ad applicare la nuova norma, che prevede la non compatibilità».

Delrio ha spiegato che «la legge prevede due opzioni diverse nei confronti della città e dell'ente che si amministra: le dimissioni o la decadenza del sindaco. Le dimissioni comporterebbero lo scioglimento del consiglio comunale e un lungo commissariamento della città, fino alle elezioni del prossimo anno. La procedura di decadenza, che ha tempi e modi regolati dalla legge, consente invece all'amministrazione comunale di proseguire il suo cammino fino al termine del mandato con gli organi democraticamente eletti e con la giunta e il programma che hanno ottenuto la fiducia dei cittadini». «Questa», ha concluso Delrio, «è la strada che abbiamo deciso di percorrere sia io, che il sindaco di Padova, Flavio Zanonato».



Graziano Delrio

Più anticipazioni di tesoreria per pagare i debiti alle imprese

Fino al 30 settembre 2013 gli enti locali possono richiedere anticipazioni di tesoreria entro i 5/12 delle proprie entrate correnti. Lo ha previsto l'art. 1, comma 9, del dl 35/2013 (c.d. sblocca debiti), elevando il limite ordinariamente fissato a 3/12 dall'art. 222 del Tuel. La norma si applica a tutti gli enti locali, non solo a quelli soggetti al Patto. Possono avvalersene, pertanto, le province, tutti i comuni, nonché le unioni di comuni. L'utilizzo dell'anticipazione può essere sia alternativo che cumulativo rispetto alla richiesta di liquidità che gli enti locali potevano presentare alla Cassa depositi e prestiti per far fronte ai propri debiti pregressi. Sotto il primo profilo, le faq della Cdp, infatti, hanno chiarito che fra i due strumenti non esiste alcun ordine di priorità. Ciò significa che gli enti che non avessero fatto domanda all'istituto di via Goito entro il 30 aprile scorso potranno comunque ricorrere alle (maggiori) anticipazioni di tesoreria. Per le medesime ragioni, agli stessi enti non è preclusa la possibilità di accedere al secondo riparto del fondo statale, previsto entro il prossimo 31 ottobre limitatamente alla quota accantonata del 10%. Sotto il secondo profilo, possono ricorrere alla maggiore anticipazione di tesoreria anche gli enti che, invece, hanno presentato richiesta alla Cdp. Le due misure sono sovrapponibili anche dal punto di vista delle spese che possono finanziare, nel senso che, in entrambi i casi, le risorse procacciate possono essere utilizzate anche per pagare debiti di parte corrente, oltre che di parte capitale. Intanto, si prospetta uno slittamento dell'approdo del dl 35 in aula alla camera. Il provvedimento era stato calendarizzato per il 7 maggio, ma la commissione speciale ha chiesto lo spostamento al 13 in attesa che il quadro di governo sia completato. Si saprà invece solo lunedì se il dl continuerà a essere esaminato dalla commissione speciale o passerà al vaglio della Bilancio.

Matteo Barbero